



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'appello
ROMA

Rif. 16/2022 gab. pos. 19

Roma, 28 marzo 2022

Ai Signori:

Presidente della Corte d'appello di Roma
Magistrato Segretario generale della Procura generale
Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma
Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma
Presidenti dei Tribunali del distretto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma
Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto
Dirigente amministrativo della Procura generale di Roma

e, per conoscenza, ai Signori:

Questore di Roma
Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma
Provveditore interregionale della polizia penitenziaria
Avvocato generale
Sostituti procuratori generali
Magistrati del distretto giudicanti e requirenti, ordinari ed onorari, per il tramite dei capi dei rispettivi uffici
Consigli degli Ordini degli avvocati del distretto
Consiglio superiore della magistratura
Consiglio giudiziario del distretto di Corte d'appello di Roma
Ministero della giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
RSPP e medico competente della Procura generale
RSU in sede e Organizzazioni sindacali

Oggetto: Misure di cautela sanitaria per fronteggiare l'emergenza COVID-19: attuazione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

Facendo seguito al decreto del Procuratore generale n. 4/2022 del 10 gennaio 2022 ed alla nota di specificazione indirizzata alle SS.LL. il successivo 27 gennaio, si aggiornano con la presente le disposizioni attuative della disciplina normativa in tema di misure di cautela sanitaria per fronteggiare l'evoluzione della situazione pandemica.

In particolare, si dà attuazione al decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2022 e già in vigore), recante *Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*.

1. A far data dal 1° aprile 2022:

- a) è prorogato sino al 30 aprile 2022 l'obbligo di possesso e di esibizione, su richiesta, della certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass* base), all'accesso agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività, per i soggetti di cui all'art. 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021 (come successivamente modificato): personale amministrativo e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso detti uffici, anche sulla base di contratti esterni (ad eccezione dei soggetti esentati dall'obbligo in base alle norme in vigore);
- b) è prorogato sino al 30 aprile 2022 l'obbligo di possesso e di esibizione, su richiesta, della certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass* base), all'accesso agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività, per i soggetti di cui all'art. 9-*sexies* del decreto-legge n. 52 del 2021 (come successivamente modificato): magistrati ordinari, onorari ed equiparati, giudici popolari, difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia (ad eccezione dei soggetti esentati dall'obbligo in base alle norme in vigore);
- c) agli utenti, al pubblico e a qualsiasi altro soggetto non appartenente alle categorie sopra indicate alle lettere a) e b) non è richiesto il possesso né l'esibizione di alcuna certificazione verde per l'accesso agli uffici giudiziari;
- d) sino al 30 aprile 2022, all'interno degli uffici giudiziari è obbligatorio indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (anche mascherine di tipo chirurgico), salvo che per le persone recanti situazioni di incompatibilità definite dalla normativa.

2. Dall'immediato, ai soggetti ultracinquantenni appartenenti alle categorie sopra indicate alle lettere a) e b) non sono più richiesti il possesso e l'esibizione del c.d. *green pass* rafforzato, all'accesso agli uffici giudiziari (per effetto della sostituzione dell'art. 4-*quinquies* del decreto-legge n. 44 del 2021 ad opera dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge n. 24 del 2022), fermi restando comunque gli obblighi di vaccinazione vigenti.

3. Sono confermate, con gli aggiornamenti di cui ai punti che precedono, le deleghe conferite dallo scrivente Procuratore generale (con decreto n. 131/2021 del 13 ottobre 2021 e successive modificazioni) al Segretario generale della Procura generale e ai Procuratori della Repubblica, riguardo ai controlli sui magistrati in servizio negli uffici di merito del distretto di Corte d'appello di Roma, sui difensori e sugli altri soggetti equiparati.

Come positivamente sperimentato in relazione ai controlli già in essere, si auspica la realizzazione di ogni opportuna interlocuzione tra i capi degli uffici giudicanti, i Procuratori delegati dal Procuratore generale e le rappresentanze istituzionali dell'avvocatura, così da aggiornare in modo per quanto possibile condiviso (anche con eventuali protocolli d'intesa) i meccanismi di controllo.

4. Resta naturalmente salva la competenza dei Dirigenti degli uffici giudiziari per i controlli nei confronti del rispettivo personale amministrativo e degli altri soggetti appartenenti alle categorie indicate dai commi 1 e 2 dell'art. 9-*quinquies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (come – tra gli altri – gli addetti a pulizia, ristorazione e manutenzione, il personale di polizia giudiziaria e di scorta, nonché tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso ciascun ufficio).

5. Le disposizioni emanate per gli uffici della Procura generale di Roma devono intendersi integrate, con il presente atto, in linea con tutte le predette indicazioni normative.

I compiti di verifica delle certificazioni verdi dei dipendenti e degli altri soggetti assimilati, demandati al Dirigente amministrativo con atto a firma congiunta in data 12 ottobre 2021 (decreto n. 128/2021), sono confermati, con gli aggiornamenti di cui ai punti 1 e 2 che precedono.

6. I destinatari degli obblighi e dei controlli oggetto del presente provvedimento sono richiamati all'osservanza dei doveri di lealtà e di collaborazione, nonché al rispetto rigoroso di ogni disposizione finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro.

Si richiama l'attenzione sulle prescrizioni contenute nell'art. 4 del decreto-legge n. 24 del 2022, in tema di isolamento e autosorveglianza.

7. I capi degli uffici giudiziari del distretto di Corte d'appello di Roma sono invitati a valutare l'opportunità della ulteriore diffusione della presente nota a soggetti ed organismi comunque interessati.

Il Dirigente amministrativo della Procura generale avrà cura di inoltrarla al personale amministrativo e di polizia giudiziaria in servizio presso l'Ufficio, ai tirocinanti e alla società di vigilanza Security.it s.r.l.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito *internet* della Procura generale presso la Corte d'appello di Roma.

IL PROCURATORE GENERALE

Antonio Mura

